



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli Affari Generali, Personale
e Riforma della Regione
Direzione Generale di Organizzazione e Metodo e del
Personale

Prot. N.P. 22602 Cagliari, 11 GIU 2002

Risposta al foglio N. del Allegati N. 1

Oggetto: Artt. 79, 80, 81, 85 e 87 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) - Aspettative, permessi e licenze dei lavoratori dipendenti eletti a cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali. Criteri applicativi.

**ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA
AGLI ASSESSORATI REGIONALI**

- Direzioni Generali
- Uffici di Gabinetto
- Ufficio Ispettivo

SEDE

AL CORPO FORESTALE E DI V.A.

- Direzione Generale

SEDE

AL C.R.P.

SEDE

AL CORAN

SEDE

ALL'AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO

Via Is Mirrionis, 195

09122 CAGLIARI



**ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI
CAGLIARI-SASSARI-NUORO-ORISTANO**

**ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
IGLESIAS-SASSARI-ALGHERO**

AL CIFDA - Sicilia Sardegna

Centro di Formazione e Uffici

c/o Azienda Agraria I.T.A.S. "Duca degli Abruzzi"

S.S. 130 Km. 4,300

09030 ELMAS

Si ritiene opportuno illustrare, con la presente circolare, le modalità di fruizione e documentazione dei permessi, licenze e aspettative, disciplinate dagli artt. 79, 80, 81 e 85 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), a favore dei lavoratori dipendenti eletti, nelle amministrazioni degli enti locali, alle cariche pubbliche elencate nell'art. 77 comma 2 della legge.

Il Decreto Legislativo succitato individua quattro tipologie di permessi concessi in relazione alle funzioni pubbliche:



Regione Autonoma della Sardegna

A) **Permesso retribuito per l'intera giornata (art. 79 Comma 1).** Spetta per la partecipazione ai rispettivi **consigli** da parte dei *componenti dei consigli* comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti. Nel caso in cui i consigli si svolgano in **orario serale**, i predetti lavoratori hanno diritto a non riprendere il lavoro **prima delle ore 8** del giorno successivo. Nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano **oltre la mezzanotte**, essi hanno diritto di assentarsi dal servizio **anche per l'intera giornata successiva**. Tale permesso non spetta agli assessori di nomina esterna, in quanto l'attività svolta dagli stessi, nell'ambito delle sedute del consiglio, rientra nei compiti necessari all'espletamento del mandato, per l'adempimento dei quali potranno avvalersi di quel monte-ore mensile pari a 24 ore retribuite e a 24 ore non retribuite (art. 79 comma 4 e comma 5). Viceversa, il diritto a fruire anche del permesso per l'intera giornata in cui sono convocati i consigli permane per quegli assessori che ricoprono al contempo la carica di consiglieri.

B) **Permesso retribuito per la partecipazione alla riunione degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata, compreso il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro (art. 79 Comma 3).** Spetta ai lavoratori dipendenti facenti parte delle *giunte* comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli *organi esecutivi* dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle *commissioni* consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri *delle conferenze dei capigruppo* e degli *organismi di pari opportunità*, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari. Si specifica che per gli ulteriori adempimenti, quali la trattazione e lo studio preliminare degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno della riunione, possono essere utilizzati, **documentandoli separatamente**, gli ulteriori permessi retribuiti descritti nei successivi punti C) e D).



Regione Autonoma della Sardegna

C) Permessi retribuiti per attività amministrativa inerente al proprio mandato

(art. 79 Comma 4). Oltre ai permessi di cui al comma 1 e 3 dell'art. 79 del D.Lgs. 267/2000, specificati nei punti precedenti (quando spettanti), hanno diritto ad assentarsi dai rispettivi posti di lavoro, **per un massimo di 24 ore lavorative al mese**, i *componenti degli organi esecutivi* dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i *presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali*, nonché i *presidenti dei gruppi consiliari* delle province e dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti. Hanno diritto a permessi **per un massimo di 48 ore lavorative al mese** i *sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti*. Il vice-sindaco e il vice-presidente della Provincia non possono includersi tra i destinatari della succitata estensione dei permessi (48 ore al mese), dunque a loro devono riconoscersi, esclusivamente, i permessi specificamente previsti per gli assessori. Viceversa, qualora tali figure siano chiamate a svolgere funzioni vicarie, ove l'attività svolta sia identificabile con quella del titolare, in varie ipotesi che comprendono la sua sostituzione temporanea (posizione di supplenza), ovvero la sua sostituzione definitiva (posizione di reggenza), si devono a loro ritenere temporaneamente estese le norme che disciplinano lo status di sindaco e di presidente della Provincia, comprese le norme che disciplinano i permessi. In questi casi, per fruire dell'elevazione dei permessi in argomento da 24 a 48 ore mensili, la documentazione relativa dovrà includere una dichiarazione dei dipendenti interessati attestante la sostituzione temporanea o definitiva del titolare della carica.

D) Permessi non retribuiti (art. 79 Comma 5). Tutti i titolari delle cariche pubbliche indicate nei punti precedenti, alternativamente all'aspettativa non retribuita, possono altresì fruire d'ulteriori permessi non retribuiti **sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili**, qualora i permessi stessi risultino necessari per l'espletamento del mandato.



Regione Autonoma della Sardegna

Anche in questo caso l'attività e i tempi d'espletamento del mandato devono essere opportunamente documentati mediante attestazione dell'ente.

L'art. 85, comma 1, prevede, infine, l'estensione dei permessi previsti per i lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, disciplinati dallo stesso D.Lgs. 267/2000, anche per la partecipazione dei **rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali.**

I dipendenti che in base alla legge in esame hanno diritto di fruire dei permessi dovranno, in primo luogo, fornire la documentazione che attesti la carica pubblica ricoperta e, di volta in volta, inoltrare, anticipatamente, comunicazione scritta all'ufficio di appartenenza.

Secondo quanto disposto dal comma 6 dell'art. 79 (*“L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente”*) al rientro in servizio dovrà essere tempestivamente prodotta idonea **documentazione, rilasciata dall'ente** presso il quale il dipendente riveste la carica pubblica in rilievo, dalla quale risulti espressamente il **tipo di attività** svolta e la **durata** della stessa, nonché i tempi di percorrenza di andata e ritorno dal luogo di lavoro al luogo di espletamento del mandato.

La documentazione giustificativa inoltre dovrà provare il **collegamento funzionale e la coincidenza temporale dei permessi con l'attività politico-amministrativa espletata.** Ovviamente, la fruizione dei permessi richiamati nei punti B), C) e D) non spetta quando lo svolgimento della riunione, o dell'attività per l'espletamento del mandato, **non coincide temporalmente con l'orario di lavoro.**



Regione Autonoma della Sardegna

Sarà cura dell'**ufficio di appartenenza del dipendente**, previa verifica della regolarità formale della suddetta documentazione, **la compilazione mensile dell'allegato prospetto.** Si

specifica che **l'orario** da riportare nel prospetto, per ogni tipologia di permesso di cui il dipendente ha usufruito, non sarà quello indicato nella giustificazione rilasciata dall'ente locale, ma quello **effettivo di assenza dal servizio** (corrispondente all'orario rilevato dal sistema di rilevazione automatizzata delle presenze, per le sedi dove è stato attivato). Si raccomanda di puntualizzare anche nel caso di assenza giornaliera l'orario in cui si sarebbe dovuta articolare la giornata lavorativa. Nel prospetto dovrà essere altresì indicata la carica rivestita dal dipendente presso l'ente locale, specificando in particolare se il dipendente nominato assessore ricopra anche la carica di consigliere dello stesso ente, oppure sia di nomina esterna.

I prospetti mensili, correttamente compilati in ogni parte e firmati dal responsabile dell'Ufficio di appartenenza, **dovranno essere trasmessi con cadenza semestrale**, a fine giugno e a fine dicembre (comunque non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo), a questa Direzione Generale - Servizio Gestione del Personale, **con allegata la documentazione relativa**.

In alternativa ai permessi sopraccitati, in base al D.lgs. 267/00 (art. 81), gli amministratori locali di cui alla presente circolare, hanno diritto ad essere collocati, a richiesta, in **aspettativa non retribuita** per tutto il periodo di espletamento del mandato. A tal fine la richiesta deve contenere l'indicazione della data da cui si intende far decorrere l'aspettativa e deve essere corredata da idonea documentazione comprovante l'avvenuta elezione. Il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

Si puntualizza che le norme in questione, in quanto speciali, non sono suscettibili di alcuna estensione analogica relativamente a cariche non indicate nella presente circolare; **l'elencazione delle cariche** che danno titolo ai benefici in parola deve intendersi **tassativa**.



Regione Autonoma della Sardegna

Si precisa infine che la nuova disciplina ha lasciato immutate le norme valevoli per i **consiglieri regionali**, per i quali **continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla L.**

1078/1966 e, relativamente al Consiglio regionale della Sardegna, alla **L.R. 1 marzo 1968, n.15.**

Ai componenti dei consigli di amministrazione delle **aziende speciali anche consortili** (art. 87 del D. Lgs. 267/00) si applicano - per quanto riguarda aspettativa, permessi e licenze - le disposizioni contenute nell'art. 79 commi 3 e 4, nell'art. 81 e nell'art. 85.

Con la presente circolare cessa di avere efficacia la circolare assessoriale n. 2432 del 03 febbraio 1988 di questo Assessorato.

Il contenuto della presente circolare dovrà essere portato a conoscenza di tutto il personale dipendente in servizio anche presso gli uffici periferici e dovrà essere affissa all'albo dell'ufficio.

Si prega, infine di trasmettere **l'elenco nominativo del personale** che attualmente ricopre qualcuna delle cariche in argomento (con indicazione, per ciascuno, della carica, o delle cariche rivestite) e gli atti di nomina.

IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Giuseppe Manca -